

«I LIBRI» DI ARCHIVIO PENALE

3

$\frac{A12}{350}$



## «I LIBRI» DI ARCHIVIO PENALE

L'Editore, d'intesa con i curatori della *Rivista*, ha voluto affiancare a quest'ultima una collana, che costituisce un'importante "costola" di questa stimolante iniziativa editoriale.

L'importanza è dovuta ad una pluralità di fattori, o meglio, di interrogativi, a cui si cercherà in vario modo di rispondere attraverso «I Libri» di Archivio Penale.

Si cercherà in primo luogo di comprendere le direzioni ove si vanno orientando il diritto ed il processo penale, in un'epoca in cui, tramontato ormai da tempo il "mito" di una nuova codificazione del diritto penale sostanziale, il codice di procedura penale del 1989 ha subito ormai tante e tali modifiche, sia da parte della Corte costituzionale, che del legislatore, da perdere quella caratteristica originaria di un processo "tendenzialmente" accusatorio, per risolversi in un "ibrido", ove rigurgiti di stampo chiaramente inquisitorio, soprattutto, ma non solo, sul terreno della criminalità organizzata, si alternano a "correzioni di rotta", spesso timide, di matrice, invece, accusatoria.

Sul versante del diritto penale sostanziale, il codice penale del lontano 1930 — tramontata, ormai, come accennato, la speranza che veda, almeno a breve, la luce un codice penale di stampo "democratico" — ormai più volte riformato, non solo nella parte generale, quanto, soprattutto, in quella speciale, sembra però sempre più assomigliare ai "centri storici" delle nostre antiche città, attorno ai quali è sorta, disordinatamente, una moltitudine di "leggi speciali", dando luogo, sovente, a veri e propri "sottosistemi", che caratterizzano, ormai da tempo, la c.d. "età della codificazione", ove il limite più preoccupante è rappresentato dal fatto che sovente i "sottosistemi" non si conformano ai principi generali del sistema, soprattutto di ordine costituzionale.

In questo "ginepraio" si muove un legislatore occupato, ormai da tempo, soprattutto di varare riforme "settoriali", se non, addirittura, "singolari", che indubbiamente complicano lo "stato dell'arte", soprattutto sul versante della cronica "inefficienza" del sistema, anche perché non sono all'orizzonte *reali* e, in particolare, fattibili riforme di struttura.

In questa situazione, in particolare le Monografie tenteranno di fornire una risposta a questa sconcertante situazione, scandagliando i più diversi temi, con la necessaria ampiezza, sia del diritto penale che del diritto processuale penale, ormai da intendersi come “due facce di una stessa medaglia”, che anche, eventualmente, delle c.d. “scienze penalistiche integrate”. I settori riservati ai Saggi ed ai Materiali di esercitazione possiederanno, invece, o un orizzonte più limitato, oppure, attraverso la ricostruzione indicata, una prospettiva di analisi bensì approfondita epperò circoscritta al tema oggetto di didattica. Da ultimo, un'altra sezione verrà affidata agli Atti di Convegno, ove proprio la pluralità di voci nel coro dovrebbe contribuire a fornire una visione più variegata del nostro complesso ed incerto orizzonte.





# Riservatezza ed intercettazioni tra norma e prassi

*a cura di*  
Alfredo Gaito



Copyright © MMXI  
ARACNE editrice S.r.l.

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B  
00173 Roma  
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-4412-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: dicembre 2011



# Indice

- 11 Sconcerti quotidiani  
*Alfredo Gaito*

## Parte I Inquadramento sistematico

- 21 Il diritto alla riservatezza  
*Sandro Furfaro*
- 55 La prova per intercettazioni tra diritto interno e diritto sovranazionale  
*Alfredo Bargi e Sandro Furfaro*
- 117 Tra fermenti di riforma legislativa e difficoltà politiche contingenti  
*Carmen Andreuccioli*

## Parte II Presupposti e forme delle intercettazioni

- 141 La motivazione dei decreti autorizzativi nell'interpretazione delle Sezioni Unite  
*Filippo Giunchedi*
- 149 L'utilizzo di impianti esterni alla Procura e l'ascolto "remotizzato"  
*Nadia E. La Rocca*
- 165 Il contenuto dei decreti esecutivi  
*Sandro Furfaro*
- 187 Il procedimento per la distruzione delle intercettazioni illegali  
*Gianrico Ranaldi*

Parte III

**L'effettività del contraddittorio sui risultati delle intercettazioni  
nel giudizio *de libertate***

- 213 I nuovi orizzonti  
*Alfredo Gaito*
- 225 Il diritto alla traccia fonica: a) la prospettiva dell'accusa  
*Ciro Santoriello*
- 241 b) La prospettiva della difesa  
*Filippo Giunchedi*

Parte IV

**La valutazione dei risultati delle intercettazioni**

- 253 Intercettazioni illecite, illegali e illegittime  
*Alfredo Gaito*
- 273 Le intercettazioni davanti alla Cassazione (tra aspirazione al  
processo giusto e imprevedibilità delle decisioni)  
*Alfredo Bargi*

Parte V

**Prospettive *de iure condendo***

- 283 Intercettazioni telefoniche e diritti costituzionalmente garan-  
titi tra frammenti di storia parlamentare e prospettive *de iure*  
*condendo*  
*Carlo Fiorio*
- 299 "Intercettazioni": riforma legislativa e "autoriforma" della  
giurisprudenza  
*Giorgio Spangher*
- 305                   **Appendice di documentazione**

## Sconcerti quotidiani

ALFREDO GAITO

Si fa tanto clamore circa l'opportunità o meno di intervenire legislativamente sulle intercettazioni telefoniche, onde frenarne il travaso sui *media* e contenerne l'uso eccessivo; per converso, sembra che nessuno si faccia carico di affrontare e risolvere quei nodi problematici quotidiani con i quali gli addetti ai lavori sono costretti a convivere da troppo tempo: sarà, invero, per colpa di norme ambigue o mal fatte ovvero anche di interpretazioni giudiziarie ispirate all'esigenza di salvare certe decisioni piuttosto che all'applicazione ortodossa delle regole; sta di fatto che le questioni processualmente più serie e rilevanti sembrano destinate a rimanere tali e quali, anche in caso di approvazione della riforma *in itinere*.

Due esempi emblematici: nulla è dato leggere in prospettiva di riforma quanto ai modi consentiti ai soggetti pubblici operanti nel processo per compiere legittimamente le captazioni c.d. ambientali nell'altrui domicilio (e rimane sempre irrisolto l'annoso interrogativo circa la possibilità o meno di includere in siffatto ambito l'autovettura privata) e neppure quanto alla corretta documentazione delle scelte operative da parte del pubblico ministero procedente.

\*\*\*

Per avvilente costante, che caratterizza da sempre i nostri processi penali, tra i protocolli di causa assai raramente (per non dire mai) è dato rinvenire la documentazione della esecuzione delle operazioni di installazione delle apparecchiature G.S.M. e G.P.S. nelle varie automobili e negli altri luoghi sottoposti a sorveglianza occulta; la carenza, ovviamente, assume carattere decisivo ai fini della verifica della corretta esecuzione delle operazioni di installazione da parte dei soggetti a tanto delegati (e cioè gli ufficiali di polizia giudiziaria).

Per esser chiari: non sono mai adeguatamente documentate le modalità mediante le quali volta per volta la c.d. “pulce” viene introdotta, ovviamente *invito domino*, nell’abitacolo dell’autovettura di turno, con ciò precludendo al Giudice (dal G.i.p., fino alla Corte di cassazione) la possibilità di controllare se tanto sia avvenuto nell’ambito e con il rispetto delle forme di esecuzione del decreto autorizzativo. E questo è il primo punto.

I pubblici ministeri omettono costantemente di depositare agli atti del procedimento i provvedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le modalità ed i tempi da utilizzare per la installazione clandestina dell’apparato di captazione nei luoghi privati, nonostante che il diritto all’inviolabilità del domicilio ed alla segretezza delle proprie comunicazioni personali è bene costituzionalmente tutelato, il cui sacrificio deve essere puntualmente circoscritto secondo ambiti non arbitrariamente ampliabili dagli esecutori del provvedimento giudiziario, che deve di necessità individuare puntualmente le modalità di compressione del diritto del cittadino.

Preliminarmente, va rilevato che l’abitacolo di un’autovettura destinata all’uso personale rientra nei luoghi di privata dimora indicati dall’art. 614 c.p., in quanto «è indifferente che il luogo sia interamente chiuso o parzialmente aperto, purché, come si è detto, si trovi isolato dall’ambiente esterno in modo da rendere palese e normalmente efficace la volontà degli abitatori di appartarsi a vita domestica, e quindi di escludere gli estranei»<sup>1</sup>.

Chi scrive non ignora che la questione è ancora oggi oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale, contrapponendosi indirizzi interpretativi opposti; il contrasto non è stato risolto neanche dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che con la «sentenza Policastro» del 28 novembre 2001, pur avendo dato atto come «sullo specifico argomento delle intercettazioni ambientali disposte all’interno di autovettura, si sono pronunciate nel senso che l’abitacolo di un autoveicolo, strutturalmente privo di attrezzature che rendano possibile ed attuale un’utilizzazione di tipo domestico dello spazio chiuso ma costituente ordinario mezzo di trasporto, non rientra tra i luoghi di privata dimora. . . In contrasto con tali pronunce la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione (Sez. II, 12 marzo

1. Così MANZINI, *Trattato di Diritto Penale Italiano*, V ed., vol. VIII, Torino, 1985, 851.

1998, Zagaria, in *Mass. Uff.*, 211142), dopo aver posto a raffronto gli artt. 14 Cost. e 614 c.p., ha ritenuto che, rientrando nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all'abitazione, assolvano la funzione di proteggere la vita privata e siano perciò destinati al riposo, all'alimentazione, alle occupazioni professionali e all'attività di svago, tra essi vada compreso l'abitacolo di una autovettura. E in tal senso va menzionata una non recente decisione (sent. n. 88 del 1987) nella quale, con riguardo ad altro problema — attinente al potere dell'autorità amministrativa di intimare l'apertura di mezzi di trasporto sulla base dell'art. 6 l. prov. aut. Trento 26 luglio 1973 n. 18 — la Corte costituzionale non ha manifestato dubbi circa la configurabilità dell'autovettura come "luogo di privata dimora sia pure esposto al pubblico dal quale il titolare ha il diritto di escludere ogni altro" richiamando — pur se non incontrovertibilmente — il "diritto penale vivente" formatosi all'epoca con riferimento a problematiche di diritto sostanziale estranee al *thema decidendum*.

Come che sia, resta il fatto che né il decreto autorizzativo della intercettazione ambientale, né i provvedimenti esecutivi del pubblico ministero contengono alcuna indicazione in ordine alle modalità da adottare per l'installazione delle apparecchiature di captazione all'interno delle disparate vetture; l'omissione è, forse, dovuta ad una comprensibile verecondia che induce l'Autorità Giudiziaria a tralasciare l'indicazione di quella che finisce con l'essere, inevitabilmente, una intrusione arbitraria nell'altrui proprietà.

Il processualpenalista avverte l'esigenza di fare chiarezza tra i due estremi di una alternativa secca: la clandestina introduzione di uno strumento di captazione deve essere preventivamente autorizzata dal giudice oppure costituisce un naturale snodo delle attività di intercettazione ambientale?

In ordine a tale ultimo profilo, sembra di poter escludere che la mera possibilità di intercettare conversazioni tra presenti comporti la facoltà di introdursi surrettiziamente in ambienti chiusi al fine di predisporre la necessaria strumentazione; basta, sul punto, richiamare gli enunciati espressi dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 304 del 2000: «quanto alla seconda delle questioni dedotte, la norma di cui viene eccepita la incostituzionalità prevede la possibilità di effettuare intercettazioni di comunicazioni fra presenti anche ove queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., ma non ne disciplina

le relative modalità, che spetta al legislatore determinare nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione: modalità, peraltro, che non richiedono necessariamente un'intrusione arbitraria nel domicilio; né, d'altronde, nella situazione prospettata dall'ordinanza di rimessione v'è una concreta descrizione della fattispecie, su cui si argomenta l'incostituzionalità dell'art. 266, co. 2, c.p.p.».

Deve, dunque, osservarsi che il sacrificio del diritto, costituzionalmente tutelato, alla inviolabilità del domicilio può essere compreso solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e con il rispetto dei modi indicati nel provvedimento giudiziario autorizzativo.

Anche sull'argomento si segnala un significativo intervento del Giudice delle Leggi, che — investito della risoluzione sul dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 266, co. 2, c.p.p. e 13 d.l. n. 152 del 1991 con riferimento all'art. 14 Cost., sollevato dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione — ha correttamente osservato come «la Corte rimettente, a propria volta, sembrerebbe postulare in modo sufficientemente chiaro che, alla stregua della disciplina vigente, la determinazione delle modalità operative delle c.d. intercettazioni ambientali domiciliari — anche per quanto attiene, dunque, all'ingresso fraudolento o clandestino nel luogo di privata dimora per la collocazione degli apparati di captazione sonora — non resti affidata alla polizia giudiziaria, ma spetti piuttosto al giudice ed al pubblico ministero «nell'ambito delle rispettive competenze di cui agli artt. 267 e 268 c.p.p.»: dolendosi invero essa Corte solo del fatto che la determinazione dell'autorità giudiziaria abbia luogo «indipendentemente da qualsiasi parametro normativo» (in sostanza, sarebbe in materia soddisfatta la riserva di giurisdizione posta dall'art. 14, co. 2, Cost., ma non la riserva di legge); che, al tempo stesso, il giudice a quo dichiara di dissentire dall'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'ingresso nel domicilio *invito domino* dovrebbe considerarsi ammesso dalla legge in quanto «naturale modalità attuativa» del mezzo investigativo in parola: orientamento il cui logico corollario è che l'autorizzazione a detto ingresso risulterebbe implicita nello stesso decreto autorizzativo dell'intercettazione; e tale dissenso il rimettente motiva anche con il richiamo alle affermazioni contenute nell'ordinanza n. 304 del 2000 di questa Corte, per cui le modalità operative delle intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora «non richiedono necessariamente una intrusione arbitraria nel domicilio»; che, a

fronte di quanto precede, manca, però, nell'ordinanza di rimessione una conseguenziale delibazione circa la fondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità sopra ricordata, costituente lo specifico oggetto dell'impugnazione sottoposta alla Corte rimettente: delibazione che pure si presentava — segnatamente alla luce delle premesse interpretative dianzi esposte — come logicamente pregiudiziale rispetto alla proposizione dell'incidente di costituzionalità, sul piano della necessaria verifica della sua rilevanza; che ove infatti fosse vero, da un lato, che l'ingresso *invito domino* nel domicilio per la collocazione delle apparecchiature presuppone, *de iure condito* — a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'operazione — uno specifico provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria; e, dall'altro lato, che tale provvedimento non è rinvenibile nel caso di specie, la questione di costituzionalità proposta rimarrebbe — nella stessa prospettiva della Corte rimettente, che qualifica come lesiva dello *ius excludendi alios* l'introduzione nell'abitazione concretamente avutasi nel giudizio *a quo* — priva di rilievo in tale giudizio: le intercettazioni in contestazione risulterebbero, difatti, comunque inutilizzabili, a prescindere dalla soluzione del quesito»<sup>2</sup>.

Chiarissima e netta la presa di distanza rispetto a quell'orientamento giurisprudenziale per il quale l'ingresso nel domicilio e nei luoghi di privata dimora rappresenterebbe la «naturale modalità attuativa»; altrettanto chiarissima e netta l'adesione alle conclusioni cui è pervenuta sul punto la giurisprudenza sovranazionale, per la quale stante «l'assoluta clandestinità di ogni intercettazione compiuta con l'impiego di strumenti di captazione», l'ingerenza nella vita privata ovunque si svolga attraverso l'utilizzazione di tali strumenti deve essere sempre «minuziosamente disciplinata dalla legge, non soltanto in relazione ai casi nei quali essa può essere attuata ma anche nel modo attraverso il quale i dispositivi di intercettazione sono introdotti ed utilizzati»<sup>3</sup>.

A parte il non facilmente comprensibile utilizzo della formula dubitativa circa la esistenza *de iure condito* di un precetto normativo da parte di un organo la cui funzione, a mente dell'art. 134 Cost., dovrebbe consistere nella decisione sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato, alla cui conoscenza pertanto non

2. Corte cost., ord. n. 251 del 2004.

3. Corte eur., 12 giugno 2003, Chalkley c. Regno Unito; Id., 12 giugno 2003, Hewitson c. Regno Unito; Id., 24 agosto 1998, Lambert c. Francia; Id., 24 aprile 1990, Kruslin c. Francia.

potrebbe sottrarsi, resta il rilievo che con la pronunzia sopra indicata la Corte costituzionale ha ribadito la necessità che, in tema di intercettazioni ambientali, l'Autorità Giudiziaria debba necessariamente stabilire, con proprio atto, le modalità con le quali attuare la intrusione in ambienti non aperti al pubblico di persone a tanto autorizzate, al fine di consentire l'istallazione delle apparecchiature di ascolto.

Ma di tanto, come si è detto, non si rinviene traccia nel dibattito (parlamentare e non) in tema di riforma delle intercettazioni telefoniche e delle captazioni ambientali.

Pesa la mancanza di lucidità e di coraggio nell'affrontare i problemi concreti.

\*\*\*

Da anni si trascina, con altrettanto deludenti soluzioni, altra questione che sarebbe oramai il caso di avviare a definizione *ope legis*, stante l'incapacità della giurisprudenza di trovare un approdo stabile.

Il riferimento è alla *querelle* circa i presupposti per derogare alla regola che impone di eseguire le intercettazioni con gli impianti installati presso tutte le Procure della Repubblica; nella realtà quotidiana, infatti, le operazioni vengono normalmente e disinvoltamente effettuate in altri luoghi e con apparecchiature diverse da quelle in dotazione alle Procure, solitamente evocandosi non più che l'insufficienza ovvero l'inidoneità di tali strumenti contestuale ad una asserita situazione di eccezionale urgenza.

Affermazioni del genere, come si può facilmente intuire, non consentono alcuna concreta possibilità di verificare la esattezza del giudizio di insufficienza o inidoneità enunciato dal pubblico ministero.

Formule del genere (purtroppo frequentissime nella esperienza delle aule di giustizia) incarnano la palese elusione dell'obbligo di motivazione, come perimetrato dalle (ormai fin troppo e poco utilmente) numerose pronunzie delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, tutte deponenti per la necessità che la motivazione del provvedimento autorizzativo all'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati negli Uffici di Procura (c.d. impianti esterni) non possa risolversi nella sterile ripetizione della previsione normativa, ma debba indicare non solo un mero giudizio di inidoneità e/o di insufficienza, bensì gli elementi fattuali a conoscenza del pubblico ministero in base ai



quali formulare simile diagnosi. Cose note; valga rinviare alla lezione reiteratamente (ma . . . poco utilmente) impartita dalle sentenze Carli, Aguneche, Campenni, Gatto, Policastro, Manno, Monteleone<sup>4</sup>.

Si osservi: la valutazione da compiere da parte del pubblico ministero deve riferirsi al caso concreto, sicché il ragionamento giustificativo deve essere calibrato alla situazione di fatto e non già a criteri generali ed astratti.

La preoccupazione di evitare la dispersione di importanti risultati investigativi conseguiti mediante il formidabile (ma invasivamente pericoloso) strumento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ha da sempre orientato l'intervento del giudice di legittimità alla massima cautela nella individuazione del concetto di inidoneità ed insufficienza degli impianti di ufficio; è ormai principio ripetutamente affermato che simile connotazione ricorre non solo nel caso in cui le apparecchiature siano quantitativamente e/o qualitativamente carenti, ma anche, e soprattutto, quando non risultino adeguate sotto il profilo funzionale, e cioè non possano assicurare il corretto ed utile sviluppo delle indagini preliminari.

Detto diversamente, si è ritenuto che la motivazione del provvedimento emesso *ex art. 268, co. 3, c.p.p.* possa considerarsi congrua anche nel caso in cui dia conto anche solo della necessità operativa di munire la Polizia Giudiziaria di un più agile strumento di intervento in ipotesi di particolari esigenze operative connesse al tipo di illecito da contrastare ed alla eventuale attualità dell'attività criminosa.

Ciò non di meno, non sembra eludibile l'obbligo di motivazione anche in tale ristretto, ma irrinunciabile, ambito, dovendo il pubblico ministero enunciare specificamente le ragioni della scelta operata, che per solito non viene adeguatamente manifestato, stancamente ripetendosi la troppo scarna e quindi insufficiente (ed apodittica) indimostrata asserzione in termini di inidoneità o insufficienza, punto e basta.

Senza voler riproporre qui la cospicua produzione giurisprudenziale in materia, può senz'altro affermarsi che — alla stregua dei risultati ai quali è pervenuta l'elaborazione delle Sezioni Unite — il pubblico ministero deve dare atto degli elementi di fatto a sua diretta conoscenza su cui si basa il giudizio di insufficienza e/o inidoneità espresso, con riferimento, è appena il caso di notare, alla vicenda concreto.

4. Per completezza di documentazione riportate in appendice.

E non si dica che il semplice accenno alla necessità di assicurare il pronto intervento della polizia giudiziaria, che sarebbe impossibile ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti duttilmente dislocati sul territorio, possa assolvere all'onere giustificativo; basta, al riguardo, rilevare che, come lucidamente segnalato in numerose decisioni in tema di legittimità della procedura c.d. di "remotizzazione", «delle cinque fasi attraverso le quali si snoda l'attività di intercettazione — la captazione, la registrazione, l'ascolto, la verbalizzazione delle operazioni, la trasposizione dei dati raccolti su appositi supporti informatici — solo la seconda è stata considerata dal legislatore, ai fini della formulazione della regola di esclusione, proprio perché la memorizzazione di quanto captato dall'operatore nel *server* della Procura serve ad evitare il rischio di manipolazione della prova, che il legislatore ha ritenuto poter verificarsi in apparecchiature nella disponibilità di altri che non, per l'appunto, l'Ufficio di Procura (Cass., Sez. Un. 26 giugno–23 settembre 2008, Carli, n. 36359). Ne consegue che l'insufficienza e l'inidoneità degli impianti installati nel predetto Ufficio devono aver riferimento, impedendone o rendendone più difficoltoso lo svolgimento, alla fase della registrazione e non alla fase dell'ascolto, che è operazione scindibile dalla registrazione e che non rientra nello spettro valutativo normativo in funzione della salvaguardia della genuinità della prova. . . »<sup>5</sup>.

Insomma: volta per volta e caso per caso, i decreti autorizzativi all'utilizzo di impianti esterni dovrebbero spiegare per quale motivo quelli in dotazione della Procura siano insufficienti o inidonei ad assicurare la regolare attuazione della registrazione delle conversazioni captate, e conseguentemente indicare le ragioni che impongano l'utilizzo di altre e diverse apparecchiature per la registrazione, e non già per l'ascolto in prospettiva investigativa, attività questa che può utilmente essere supportata mediante la procedura della "remotizzazione", senza per ciò sacrificare l'unica garanzia a favore dell'intercettato.

Dialogo tra sordi: la giurisprudenza di merito rimane refrattaria agli insegnamenti delle Sezioni Unite. Molto potrebbero i politici; chissà se, e quando, ne saranno capaci.

5. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2010, Palermiti, in *Mass. Uff.*, 248695.